



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2008. In particolare, il **comma 1** introduce il comma 1 bis con il quale si dispone che il CAL esprime parere obbligatorio all'Assemblea legislativa sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando questi vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi. Il **comma 2** apporta una modifica di mero coordinamento, conseguente all'introduzione del comma 1 bis. Il **comma 3** modifica la lettera c) del comma 2 esplicitando il ruolo del CAL nel processo di partecipazione della Regione alla programmazione dei fondi strutturali secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2000 di contabilità regionale. Il **comma 4** introduce nella lettera e) del medesimo comma 2, un riferimento esplicito alla l.r. 14/2010, che disciplina l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dal CAL. Infine, i **commi 5 e 6** precisano alcuni aspetti in merito al programma di attività del CAL; in particolare, con la modifica alla lettera h) del comma 2 si esplicita il termine del 30 giugno per la presentazione del programma di attività del CAL all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa; con l'inserimento della lettera h bis) si dispone invece che, entro il 31 gennaio di ogni anno, il CAL trasmetta una relazione al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa sulle attività svolte e le risorse utilizzate nell'anno precedente.

Tutte le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 incide sull'articolo 3 della l.r. 20/2008 riguardante il procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL. In particolare, il **comma 1** introduce una modifica al comma 8, con la quale si dispone che la Giunta regionale, in caso di rigetto del parere richiesto, ne dia comunicazione, oltre all'Assemblea legislativa, anche al CAL, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale. Il **comma 2** modifica invece il comma 10 del medesimo articolo 3, concerne l'introduzione di un analogo obbligo di comunicazione da parte dell'Assemblea legislativa al CAL, qualora venga deciso di non tenere conto del parere espresso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei comuni e delle province. Tali modifiche hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2008, concernente la composizione del CAL. In particolare si prevede che, tra i 6 rappresentanti dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, 3 siano Sindaci (di cui 2 del territorio della provincia di Perugia e 1 di quello di Terni), mentre gli 3 siano Consiglieri comunali. Inoltre tra gli 8 rappresentanti dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, 5 siano Sindaci (di cui 3 del territorio della provincia di Perugia e 2 di quella di Terni), mentre gli altri 3 siano Consiglieri comunali. Le modifiche lasciano quindi invariato il numero complessivo dei componenti del CAL. Tali modifiche hanno pertanto natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Gli articoli 4-7 della proposta di legge incidono sulle modalità di elezione dei componenti del CAL, prevedendo un alleggerimento degli adempimenti a carico dei Comuni, a cui viene lasciato il compito di individuare i propri delegati e di presentare le candidature alle elezioni del CAL tra i membri dei propri Consigli comunali. Inoltre, con le modifiche proposte, l'elezione dei membri del CAL, nella loro veste di Consiglieri Comunali, avverrà nell'ambito di assemblee di elettori composte da delegati, indicati dai Comuni, i quali saranno chiamati ad esprimersi sulle candidature, i cui nominativi andranno a comporre una lista unica. Al fine poi di procedere ad eventuali sostituzioni in caso di decadenza di uno o più componenti, potrà essere utilizzata la graduatoria dei non eletti. Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario. Tra queste norme, l'articolo 6 della proposta di legge, oltre a sostituire l'articolo 7 ter della l.r. 20/2008 (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti), inserisce l'articolo 7 quater (Disposizioni comuni) che dispone al comma 1 che l'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali per l'elezione dei componenti del CAL sono poste in capo all'Assemblea legislativa; il comma 2 specifica che il Presidente dell'Assemblea legislativa riconvoca le assemblee elettorali, nel caso in cui non venga raggiunto il numero dei componenti da eleggere; mentre il comma 3 stabilisce il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni pervenute nonché i risultati delle elezioni. Tali disposizioni ripropongono, seppure con le necessarie modifiche di coordinamento, il contenuto del vigente articolo 7 ter della l.r. 20/2008, pertanto dalle stesse non si generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 della proposta di legge integra il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, disponendo che il regolamento interno del CAL disciplina anche le cause di giustificazione e le modalità di sostituzione dei componenti del CAL decaduti, nonché le modalità per la corresponsione del gettone di presenza, di cui all'articolo 13 della proposta di legge. La disposizione disciplina il contenuto del regolamento interno del CAL, pertanto non genera in sé effetti finanziari.

L'articolo 9 introduce l'articolo 9 bis relativo alla partecipazione alle sedute del CAL e dispone che, in relazione agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentati delle Università, delle istituzioni scolastiche, della Camera di commercio dell'Umbria, di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 della proposta di legge sostituisce l'articolo 10 della l.r. 20/2008. La riformulazione dispone un nuovo termine per quanto riguarda la convocazione delle assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali (90 giorni). Inoltre, si prevede che la decadenza dei membri del CAL venga dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Vengono altresì introdotte nuove cause di decadenza dei membri del CAL, eletti e designati, demandando al Regolamento interno del CAL l'individuazione della cause di assenza giustificata e le modalità per la sostituzione dei membri del CAL decaduti a seguito di assenza ingiustificata. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 11 modifica l'art. 11 della l.r. 20/2008, specificando in modo puntuale i soggetti che possono essere delegati dai membri di diritto del CAL. Si esclude invece la possibilità di delega da



parte dei membri elettivi e designati. La disposizione ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 12 modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 20/2008 specificando che l'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando, oltre alle necessarie risorse umane e materiali, anche quelle finanziarie. Tale precisazione non genera di per sé nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto l'articolo 14 della l.r. 20/2008, relativo alle disposizioni finanziarie, già prevede al comma 3 bis che *"i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziate per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa"*. Anche tale disposizione è comunque parzialmente modificata dalla proposta di legge. Infatti, **L'articolo 13** della proposta di legge incide sull'articolo 13 della l.r. 20/2008. In particolare, il comma 1 modifica la rubrica dell'articolo (Gettone di presenza e rimborso spese), mentre il comma 2 introduce il nuovo comma 1 bis con il quale si prevede la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del CAL del valore di euro 30,00, nel rispetto della normativa statale. Tale disposizione genera un nuovo onere finanziario, la cui quantificazione risulta possibile solo in via approssimata, in quanto non è possibile conoscere, a fronte del divieto di cumulo dettato dalla normativa statale, il numero dei componenti del CAL che potranno fruire del gettone di presenza. Si può dunque fornire una stima dell'onere derivante dalla disposizione facendo ricorso a criteri di natura prudenziale: partendo dal valore del gettone di presenza pari a 30 euro, tenuto conto che nell'ultimo triennio il numero medio di partecipanti alle sedute del CAL è stato di circa 24 componenti, e considerato un numero medio annuo di sedute pari a 16, si può stimare l'onere per la corresponsione del gettone di presenza in: $(30 \times 24 \times 16) = 11.520,00$ euro, che prudenzialmente si può arrotondare ad euro 12.000,00 annui. Per quanto concerne la copertura finanziaria di tale spesa, vale quanto detto in merito al precedente articolo 12 che dispone per l'appunto che *"i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziate per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa"*. La copertura di tale onere è quindi identificata nell'ambito delle risorse già stanziate alla Missione 1 – Programma 01 - Titolo 1, Capitolo 65001 “Consiglio delle Autonomie locali - Rimborsi spese componenti”. A completamento di quanto sopra descritto, **L'articolo 14** della proposta di legge, modifica il comma 3 bis dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 includendo, oltre ai rimborsi spese, anche il gettone di presenza previsto dall'articolo 13, comma 1 bis.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria, la quale attesta che dalla proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La disposizione risulta pienamente coerente con la stima dell'importo dei nuovi oneri finanziari descritta in precedenza, nonché con gli attuali stanziamenti di spesa in favore della l.r. 20/2004 e con quanto emerge dai risultati di gestione. Infatti, il bilancio di previsione 2024-2026 prevede uno stanziamento in favore della l.r. 20/2004 pari ad euro 58.000,00 per ciascun annualità del triennio 2024-2026 (invariati rispetto al triennio precedente). Inoltre, dal rendiconto delle spese per l'anno 2023 dell'Assemblea legislativa risulta che l'ammontare totale della spesa a valere sulle risorse della l.r. 20/2004 è stato per l'anno in questione pari 39.500,00. Spese analoghe sono state rendicontate anche negli anni precedenti. L'attuale stanziamento in favore della l.r. è quindi in grado di coprire interamente la normale attività del CAL e l'ulteriore spesa di euro 12.000,00 annui per il pagamento dei gettoni di presenza (stima presuntiva), senza nuovi o ulteriori oneri a carico della



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

finanza regionale.

L'Articolo 16 contiene una norma finale, la quale dispone che al rinnovo dei componenti del CAL, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2020, n. 1 (Nomina componenti del Consiglio delle Autonomie locali), si applicano, in conseguenza delle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il 50% dell'insieme dei Comuni della Regione, le disposizioni della l.r. 20/2008 come modificate dalla presente legge. La disposizione ha natura ordinamentale senza effetti finanziari.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

Il dirigente vicario



JUBI R04
08/07/2024
26/04/07
GMT+01:00